



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 696 DEL 12 marzo 2026

RIPARTIZIONE "OPERE PUBBLICHE"
SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA - SPORT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Piscina Comunale. (CUP B82H24010820004).
Realizzazione pensilina di copertura solaio tecnico.
Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrattare).
Approvazione elenco ditte.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.1118 del 06/11/2024 Registro Generale delle Determinazioni n.3088 del 14/11/2024 venne approvato il quadro economico di progetto e contestualmente impegnata la complessiva spesa di €200.000,00;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale, l'incarico di progettazione, Direzione Lavori, redazione della contabilità ed assistenza al collaudo, venne conferito all'Ing. Giorgio GIAMELLO, con studio in Via Sandro Toppino n.4, 12051 Alba – (P.IVA: 02999980044 - C.F. CNTNRC78H19A124A), per l'importo di €12.434,24 (omnicomprensivi) - (CIG B41A4BC641 – CUP B82H24010820004);
- con Determinazione Dirigenziale n.81 del 31/01/2025 Registro Generale delle Determinazioni n.433 del 14/02/2025, il quadro di spesa e i relativi impegni vennero reimputati al Bilancio 2025;
- con Determinazione Dirigenziale n.367 del 14/04/2025 Registro Generale delle Determinazioni n.1019 del 22/04/2025 venne conferito l'incarico di collaborazione al servizio di verifica ai sensi dell'Art.42 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. al Dott. Arch. Ing. Danilo PICCA, con studio in Saluzzo (CN), C.so IV Novembre n.9 (C.F. PCC DNL 81A17 I470E - P.Iva 03212970044) di complessivi €2.030,08 Iva e contributi compresi;
- con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n.473 del 05/12/2025 venne approvato il progetto esecutivo per le opere di "*Manutenzione straordinaria Piscina Comunale. Realizzazione pensilina di copertura solaio tecnico*" di complessivi €200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n.1238 del 19/12/2025 Registro Generale delle Determinazioni n.3469 del 23/12/2025, il quadro di spesa e i relativi impegni vennero reimputati al Bilancio 2026 nelle seguenti risultanze:

A)	Lavori a base d'asta		CAPITOLO	PI.FI	ESIGIBILITA'
A1	Opere edili	€ 156.500,00			
	Oneri sicurezza	€ 5.500,00			
	TOTALE LAVORI	€ 162.000,00			

	Iva 10% su A1	€ 16.200,00			
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 178.200,00	Cap.11700/1 (fondi Comune)	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi	31/12/2026
B)	Somme a disposizione				
B1	Spese tecniche art.45 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.	€ 3.300,00	Cap.11700/1 (fondi Comune)	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi	31/12/2026
B2	Spese tecniche per piani di sicurezza, rilievi, collaudi e direzione lavori Iva e contributi compresi.	€ 9.469,92	Cap.11700/6 (fondi Comune)	V U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/12/2026
B3	Accordo bonario, lavori vari in economia ed imprevisti Iva compresa.	€ 500,00	Cap.11700/1 (fondi Comune)	V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi	31/12/2026
	TOTALE somme a disposizione	€ 13.269,92			31/12/2026
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 191.469,92			31/12/2026

classificandolo come segue:

- per €182.000,00 (di cui €3.300,00 Voce "B1" a favore del Personale Dipendente Comune di Alba)
 - Missione: 06
 - Programma: 01
 - Titolo: 2°
 - Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi
 - Capitolo: 11700/1
 - Bilancio: 2026
 - Esigibilità: 31/12/2026
- per € 9.469,92 (di cui €5.934,24 Voce "B2" – a favore dell'Ing. Giorgio GIAMELLO)
 - Missione: 06
 - Programma: 01
 - Titolo: 2°
 - Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
 - Capitolo: 11700/6
 - Bilancio: 2026
 - Esigibilità: 31/12/2026

- al finanziamento dell'opera si provvede con fondi propri dell'Amministrazione;
- le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di attività connesse fra loro dal punto di vista tecnico e organizzativo, pertanto la suddivisione delle lavorazioni in più lotti funzionali, trattandosi di interventi da effettuare su una porzione ridotta del solaio della Piscina Comunale, rallenterebbe notevolmente le operazioni di approvvigionamento e montaggio dei materiali da costruzione, dovendo utilizzare un unico accesso all'area di cantiere.
- la suddivisione in lotti, renderebbe dunque l'esecuzione dell'appalto eccessivamente complesso sia dal punto di vista tecnico-gestionale che economico nonché l'eventualità di coordinare i diversi operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto stesso;
- le prestazioni richieste con la presente procedura di gara si configurano infatti come fortemente connesse tra loro in quanto la mancata realizzazione di talune è tale da pregiudicare la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità delle altre senza comportare un'effettiva razionalizzazione delle spese ma anzi rischiando di compromettere l'economicità e l'efficienza degli interventi a

progetto;

- per l'affidamento dei lavori a base d'asta, l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive l'adozione preventiva della determinazione a contrarre, indicante il fine del contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a tenore del quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 3, comma 1, lett. h) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a tenore del quale per "procedura negoziata" si intendono *"procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto"*;
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., rubricato "Procedure per l'affidamento";
- le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., a fronte del loro modesto valore, in relazione alla soglia comunitaria;
- per l'affidamento delle opere di cui sopra, è intenzione dell'Amministrazione dare avvio alla procedura considerando l'art.50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. che consente alle stazioni appaltanti di procedere previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. la procedura di selezione dell'operatore economico è stata espletata mediante richiesta di preventivo sulla piattaforma "Traspare" del Comune di Alba;
- l'importo di appalto è di complessivi €160.000,00 (di cui €5.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €81.092,58 per oneri per la manodopera) , oltre aliquota IVA 10%;

Stabilito quanto segue:

- la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, e ss.mm.ii. trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante lettera commerciale;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura, a questo atto allegata e cui si rinvia;
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C), del Codice dei Contratti;
- per l'espletamento della procedura si ritiene opportuno invitare le Imprese elencate nell'allegato "1" facente parte della presente Determinazione Dirigenziale; nel caso specifico sono state individuate un totale di n.5 imprese, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura;
- la procedura negoziata di cui sopra, si perfeziona nel momento in cui gli operatori selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
- a discrezione della stazione appaltante gli affidamenti potranno essere non perfezionati qualora dovessero intervenire vincoli normativi o di finanza pubblica che comportino la non sostenibilità

della spesa, ai fini del mantenimento del pareggio e degli equilibri generali del bilancio;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il criterio di selezione del contraente è il prezzo più basso;
- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 54 comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, è prevista l'esclusione automatica dalla gara (art.54 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, applicando quale metodo per il calcolo della soglia anomala il metodo "A" di cui all'allegato II del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- le opere previste, per importo e tipologia di lavorazioni, ricadono nella categoria prevalente OS18-A (*Componenti strutturali in acciaio*) classifica I;
- il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell'art.119 del Codice dei Contratti e del Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite del 49,99% della categoria prevalente;
- ai sensi dell'art.119 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Considerato:

- che è necessario affidare l'espletamento della procedura alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Alba (Codice AUSA 0000401822);
- che il Comune è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute per le comunicazioni/pubblicazioni di legge, nonché al rimborso del contributo ANAC in quanto il codice CIG verrà richiesto dalla CUC in qualità di stazione unica appaltante;
- che in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è "Metalmeccanici – Industria" e dovrà essere inserito nella documentazione di gara;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, e che inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000 n.267, degli articoli 4-16-17 del D. Lgs. N.165/2001 e dell'art.71 dello Statuto Comunale;

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 35 del 01/07/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 24/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29/03/2025, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il combinato disposto dall'art.183 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs n.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

D E T E R M I N A

- **di indire**, per le motivazioni descritte in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori a base d'asta relativi alle opere di *"Manutenzione straordinaria Piscina Comunale. Realizzazione pensilina di copertura solaio tecnico (CUP B82H24010820004)";*
- **di precisare** che:
 - a) si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa richiesta d'offerta ad almeno n.5 operatori economici in possesso dei necessari requisiti ed iscritti allo strumento telematico di negoziazione TRASPARE individuati e di cui si approva elenco allegato (Allegato 1); nel caso specifico sono state individuate un totale di n.5 imprese;
 - b) in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - c) con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
 - d) si procederà all'affidamento utilizzando il criterio del prezzo più basso, con contratto da stipulare a corpo;
 - e) l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, applicando quale metodo per il calcolo della soglia anomala il metodo "A" di cui all'allegato II del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
 - f) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - g) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
 - h) per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario tramite il F.V.O.E. 2.0;
- **di stabilire** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;
- **di dare atto** che l'impegno di spesa effettivo a favore della ditta che risulterà aggiudicataria, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione, verrà assunto con successiva determinazione, precisandosi sin da ora che i capitoli di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità perché si possa far fronte ai pagamenti conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi e che per gli esercizi ulteriori si procederà come da normativa vigente;
- **di dare atto** che per le prestazioni in parola verrà acquisito il CIG padre da parte della Centrale Unica di Committenza;
- **di dare atto** che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è indicato in oggetto;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- **di dare atto** che il RUP è stato individuato nell'arch. Daniela Albano e che lo stesso non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi previste dalla disciplina applicabile;
- **di demandare** al RUP anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii.;
- **di approvare** l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura che sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza di Alba (CN), dando atto che tale elenco sarà conservato agli atti del fascicolo istruttorio, di cui si ometterà la pubblicazione sino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con modalità che rispettino la segretezza dei dati ai sensi dell'art.35 comma 2 lett."b" del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- **di disporre** che copia del presente provvedimento sia trasmessa, insieme agli altri atti inerenti la procedura in questa sede approvati, alla Centrale Unica di Committenza in qualità di stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti;
- **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- **di riservare** alla Stazione Appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art.21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
- **di dare atto** che l'opera è inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici;
- **di dare atto** che è prevista la revisione prezzi solo ed esclusivamente secondo quanto previsto dall'art.60 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che ai sensi dell'art.119 comma 2bis del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Alba li,

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela ALBANO)

Sag. V
260312